



COMUNE DI SALERANO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



Via G. Marconi n. 7 int. 1 - C.A.P. 10010 -  0125- 53123 FAX
0125--MAIL salerano.canavese@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021

INDICE:

Art. 1 FINALITA'

Art. 2 DEFINIZIONE DI PATROCINIO

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4 CASI ECCEZIONALI

Art. 5 AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO

Art. 6 CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 7 CRITERI PER LA CONCESSIONE

Art. 8 UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Art. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Art. 11 SANZIONI

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Art. 1 – Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Salerano Canavese.

Art. 2 – Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune, ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto, o in parte, sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il Patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- ❖ Soggetti pubblici: Comuni, Università, Istituzioni Scolastiche ed altri Enti;
- ❖ Soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali e persone che non perseguano per l'evento il fine del lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni ecc...) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Nel caso in cui non fosse prodotto nessun materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione stessa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, sito internet del promotore dell'iniziativa, eventuali pagine sui social network).

Art. 4 – Casi eccezionali

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo.

Art. 5 – Ambiti di richiesta del patrocinio

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ❖ Ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ❖ Ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazione di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ❖ Ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica e turistica del territorio;
- ❖ Ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ❖ Ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 6 – Concessione del Patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui al punto precedente, qualora essi abbiano un valore pubblico
2. Il Sindaco, sentito il parere della Giunta, concede con propria nota, il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati;
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, consiste nell'autorizzazione ad utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione: "con il patrocinio del Comune di Salerano Canavese";
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nel caso in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo (es. utilizzo gratuito di sale comunali, esenzione dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico). In questo caso la collaborazione fattiva del Comune sarà esplicitata nell'assunzione di un apposito provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale.
7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente, che si riserva di riesaminare la domanda.
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto del Comune di Salerano Canavese, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
9. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7 – Criteri per la concessione

La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- ❖ Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
- ❖ Il carattere locale, nazionale o internazionale
- ❖ Legame con le tradizioni locali;
- ❖ Rilevanza per la comunità locale valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- ❖ Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- ❖ Collaborazione con istituti di ricerca e di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche, associazioni e/o strutture socio-sanitarie.

Art. 8 – Utilizzo dello Stemma comunale

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Salerano Canavese negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata, con formule specifiche che ne attestino la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza, di norma 15 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco del Comune di Salerano Canavese, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall'Amministrazione e reperibile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 10 – Istruttoria della pratica

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 11 – Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Salerano Canavese venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con una multa dell'importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.500,00.

Art. 12 – Entrata in vigore e pubblicità

Il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale, sarà pubblicato all'albo on-line per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.